



SCHEDA

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DOCENTI E ATA

Il quadro normativo di riferimento è di natura sia legislativa

- [art. 2048 del Codice Civile](#)
- [art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312](#)
- [Testo Unico in materia di istruzione](#)
- [Costituzione](#)

che contrattuale

- [art. 42, 5° comma del CCNL del 14.8.95](#)

RIFERIMENTI UTILI

art.10, comma 3 lettera a) del T.U.n. 297 /94

“il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del [regolamento interno](#) che " *deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima* " ”

art. 28 della Costituzione

- *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"*
 - L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti
-



l'art. 61 della Legge 11.07.1980 n. 312

*"La **responsabilità patrimoniale** del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola ... è limitata ai soli casi di **dolo** o **colpa grave** nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi... salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."*

art. 2048 C.C.

***comma II** «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza»;*

***comma III** “tali persone sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto”*

CULPA IN VIGILANDO

Secondo il principio più volte enunciato dalla Cassazione, il dovere di vigilanza è inversamente proporzionale all'età dei minori vigilati, nel senso che il medesimo diviene progressivamente meno intenso, in rapporto al crescere dell'età dei minori (Cass. n. 12424/1998)

In ogni caso la vigilanza consiste nel complesso di attività volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica (Cass. n. 6937/1993)

L'obbligo di vigilanza grava sul personale docente e nei limiti fissati dalle specifiche norme contrattuali (ex art. 36, comma 2, lett. d) CCNL 1999), **anche sul personale ATA**



ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I
Via Volvera,14 – 10045 - PIOSSASCO (TO)
☎ 011/9064161 - 9069018
C. F. 95616390019 - C.M. TOIC8AE005



E-mail: toic8ae005@istruzione.it PEC: toic8ae005@pec.istruzione.it sito: www.icpiosassco1.edu.it

Gli obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici fanno capo, invece, al dirigente scolastico (ex art. 25 d. lgs. n. 165/2001): egli è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza e, se necessario, **sollecitando l'intervento** di coloro sui quali tali provvedimenti incombono

L'obbligo di vigilanza permane per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, ossia per il tempo stabilito dall'art. 39 del r.d. n. 965/1924, dall'ingresso degli stessi nei locali della scuola, fino all'orario di uscita (Cass. n. 5424/1986; Cass. n. 3074/1999), compreso il periodo dedicato alla ricreazione (Cass. n. 2590/1972; n. 2342/1977)

Di responsabilità del docente si parla anche nell'art. 27, punto 5 del CCNL 2003: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**”*

L'insegnante risponde, in presenza di attività pericolose (ex art. 2050 c.c.), ovvero per quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (Cass. n. 15288/2002; n. 7521/1990)
